



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI EX ART. 12 L. 07.08.90 N. 241**

ART. 1
PREMESSA

1. Il Consiglio di Amministrazione può concedere contributi a favore di Enti ed associazioni pubbliche e private ove ricorrano le condizioni e le circostanze appresso specificate e con le modalità che seguono, comunque in coerenza con la programmazione socio-economica delle Comunità montane di Valle Camonica e del Sebino Bresciano.

ART.2
OGGETTO

1. Il termine "contributo", di cui al presente regolamento, definisce qualsiasi elargizione facoltativa disposta dal Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica (di seguito denominato Consorzio BIM) sotto forma di sovvenzione, sussidio, agevolazione e, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico, anche in natura, di cui all'art. 12 Legge 07.08.1990 n° 241.

ART. 3
INIZIATIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO

1. Le iniziative per le quali è possibile concedere il contributo, oltre a rivestire il carattere di rilevante interesse pubblico, devono trovare il proprio supporto nei settori d'intervento di cui agli articoli seguenti.
2. Non sono da includersi tra le iniziative ammissibili i contributi a sostegno di spese di gestione o correnti.

ART. 4
SETTORI D'INTERVENTO

1. I settori per i quali il Consorzio BIM può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:
 - a) Agricoltura;
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Cultura ed informazione;
 - d) Sicurezza sociale;
 - e) Sviluppo economico e turistico;
 - f) Tutela dei valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

ART. 5
AGRICOLTURA

1. Possono essere ammesse a contributo. le iniziative dirette allo sviluppo delle attività agricole e dell'allevamento e segnatamente:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali di accesso alle località di montagna e servizio dell'agricoltura;
 - b) interventi di mutuo soccorso per far fronte ad eventi calamitosi (avversità atmosferiche, malattie del bestiame o delle piante, altre calamità);
 - c) manifestazioni, rassegne, iniziative di particolare rilevanza;
 - d) corsi di formazione;
 - e) promozione e sostegno dell'associazionismo in agricoltura;
 - f) incentivazione e miglioramento genetico del patrimonio zootecnico.

ART. 6
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

1. Gli interventi del Consorzio BIM per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Consorzio BIM interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel territorio del Consorzio BIM, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Il Consorzio BIM può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio del Consorzio.
4. Il Consorzio può inoltre, previa semplice istanza con programma della manifestazione, provvedere alla fornitura di coppe e targhe per manifestazioni minori non ammesse ai contributi specificati nei commi precedenti.

ART. 7
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

1. Gli interventi del Consorzio BIM per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio del Consorzio BIM, con particolare

- attenzione all'educazione dell'infanzia;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione, nell'ambito territoriale del Consorzio BIM o nei Comuni interessati, di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità locali;
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani dei Comuni del Consorzio BIM e di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio dei Comuni del Consorzio BIM convegni, mostre, esposizioni, rassegne fra aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
 - f) a favore di soggetti che organizzano, al di fuori dell'ambito territoriale del Consorzio BIM, le attività di cui alla precedente lettera e), sempre che le medesime costituiscano rilevante interesse per il territorio del Consorzio e concorrano alla sua valorizzazione.
2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta, sia di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
3. I contributi una tantum per le finalità di cui alla lettera e-) non possono essere d'importo superiore al 30% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto documentato dell'iniziativa.

ART. 8 SICUREZZA SOCIALE

1. Il Consorzio BIM finalizza come segue gli interventi di sicurezza sociale:
- a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) alla protezione e tutela degli anziani;
 - d) al sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla protezione civile.
2. Per conseguire tali finalità provvede:
- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che

abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;

- c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione ei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

ART.9

SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

1. Le funzioni del Consorzio BIM per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Consorzio BIM, o al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Consorzio BIM;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nei Comuni del Consorzio BIM;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio del Consorzio BIM;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio del Consorzio.
2. Il concorso del Consorzio BIM per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà del Consorzio BIM.
3. Il Consorzio BIM non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
4. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), e) e d), del precedente primo comma avviene con 11 osservanza delle modalità di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento. Il contributo del Consorzio BIM non può, in nessun caso, essere superiore al 30% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.
5. Gli interventi finanziari del Consorzio BIM non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità locale.

ART.10
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio del Consorzio BIM, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

ART.11
INTERVENTI STRAORDINARI

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio del Consorzio BIM per le quali il Consiglio di Amministrazione ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Consorzio BIM, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

ART.12
BENEFICIARI

1. Beneficiari dei contributi possono essere Enti Pubblici e privati, Associazioni, Fondazioni e Comitati (così come previsti e disciplinati dagli artt. 11-42 e.e.), la cui attività, accertata nelle forme ritenute più opportune e principalmente tramite Statuti o atti costitutivi, rivesta contenuto sociale privo di scopo di lucro e sia diretta ad organizzare e realizzare iniziative, manifestazioni ed interventi di interesse pubblico e provinciale.

ART.13
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

1. I contributi sono concessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che, informata la Commissione Assembleare competente, valuterà l'attività e l'iniziativa proposta sulla base di parametri quali:
 - a) attinenza e coerenza con i programmi consortili;
 - b) rilevanza ai fini della promozione civile, sociale, sportiva, culturale ed economica della comunità, nonché per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente;
 - c) rilevanza territoriale;
 - d) rappresentatività del soggetto destinatario del contributo;
 - e) rapporto tra costo previsto e risultato perseguito;
 - f) entità del contributo e/o buon esito della stessa iniziativa relativamente ad

- anni precedenti;
- g) partecipazione dei Comuni e di altri enti interessati territorialmente;
 - h) assenza di fine di lucro, in particolare per quanto riguarda i soggetti privati.
2. L'importo del contributo non potrà comunque essere superiore alla differenza tra costi e ricavi (qualora ve ne siano) dell'iniziativa medesima.
 3. Nel caso in cui il contributo sia stato richiesto anche ad altri enti, lo stesso potrà essere concesso previa consultazione con gli stessi.

ART.14
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'assegnazione del contributo è subordinata a specifica istanza da inoltrarsi con anticipo, due mesi prima della data fissata per l'iniziativa, per consentire le necessarie valutazioni e l'espletamento degli adempimenti procedurali. L'istanza deve essere corredata:
 - a) da una relazione sugli scopi e sulle finalità che l'iniziativa programmata intende perseguire nei settori di cui al precedente art. 3;
 - b) da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali il soggetto richiedente intende farvi fronte;
 - c) comunicazione della posizione economico-fiscale del soggetto istante (esercita o non attività commerciale per il reddito definito dall'art. 51 D.P.R. 22.12.1986 n. 917); generalità anagrafiche del legale rappresentante di ente od organismo associativo e suo codice fiscale; codice fiscale dell'ente o organismo associativo rappresentato; esatta sede legale di quest'ultimo.
 - d) elenco degli enti a cui è stato o sarà inoltrata identica domanda di contributo e, in caso di accoglimento, la specifica dell'importo del contributo concesso.
2. Nel caso in cui analogo contributo sia stato erogato in anni precedenti alla domanda dovrà essere allegato resoconto a consuntivo della precedente iniziativa finanziata, così come previsto dal successivo art. 9.
3. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) se trattasi di Enti riconosciuti (con esclusione degli Enti pubblici territoriali): l'atto costitutivo, lo Statuto e l'indicazione del legale rappresentante;
 - b) se trattasi di Enti, associazioni e organismi non riconosciuti: idonea documentazione atta a dimostrare la finalità e l'indicazione della persona abilitata a quietanzare.
4. In casi eccezionali ed imprevedibili, che non permettano la presentazione della domanda nei tempi stabiliti al primo comma, il Consiglio d'Amministrazione può procedere all'assegnazione di massima del contributo che diverrà esecutiva solo quando sarà completata la presentazione di tutta la documentazione richiesta dal presente articolo.

ART.15
MOTIVAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le motivazioni della concessione del contributo vanno espressamente indicate nel testo dell'atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.
2. L'iniziativa, oggetto del contributo, promossa da Ente con sede o meno del Consorzio, deve svolgersi nell'ambito del territorio consortile.
3. È possibile, altresì, concedere il contributo anche a quelle manifestazioni ed iniziative che si effettuano al di fuori del territorio consortile, purché presentino spiccate caratteristiche di diffusione e valorizzazione dell'immagine della nostra Comunità locale.

ART.16
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

1. L'ammontare del contributo verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alle finalità e alla rilevanza dell'iniziativa, al suo carattere di gratuità o meno al pubblico, alla eventuale partecipazione economica di altri enti.

ART.17
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'erogazione dei contributi sarà subordinata all'attestazione, adeguatamente documentata; da parte del beneficiario, dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa.
2. Se dal rendiconto comunque emerge una spesa inferiore a quella preventivata, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

ART.18
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI

1. Ogni Assessorato definirà esplicitamente, in occasione della stesura del bilancio preventivo, il fabbisogno globale (anche riferito a più capitoli di bilancio) che intende destinare nel corso dell'anno agli scopi di cui al presente regolamento.
2. Periodicamente, ciascun Assessorato presenterà al Consiglio di Amministrazione e ai Presidenti delle Commissioni l'elenco completo delle richieste pervenute in ordine di tempo (debitamente protocollate), quello delle richieste ritenute accoglibili, con le relative motivazioni, e quello delle richieste ritenute non accoglibili, parimenti motivate.

ART. 19
DOMANDE NON ACCOLTE

1. Per quanto riguarda le domande non accolte, è fatto obbligo a ciascun Consigliere di Amministrazione, in ossequio agli artt. 1.1 e 3 Legge 07.08.1990 n. 241, dare conoscenza dell'Ente richiedente dell'esito negativo dell'istanza, fornendo nel contempo le motivazioni del rifiuto.

ART .20
LIMITI AGLI INTERVENTI

1. L'intervento del Consorzio BIM non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti beneficiari dei contributi, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti stessi.
2. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
3. Gli interventi del Consorzio BIM relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature del Consorzio BIM. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Consorzio BIM. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Consorzio BIM soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dal Consorzio BIM di Valle Camonica.

ART.21
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA

1. Il Consorzio BIM rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Consorzio BIM non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Consorzio BIM contributi annuali I anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Consorzio BIM stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Consorzio BIM il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

ART.22
PUBBLICITA' DEL CONTRIBUTO E PATROCINIO

1. Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il contributo del Consorzio BIM.
2. Gli Enti pubblici o privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Consorzio BIM per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le spese vengono realizzate con il

contributo del Consorzio BIM.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Consorzio BIM deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio BIM di Valle Camonica.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Consorzio BIM con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Consorzio BIM deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART.23

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Nelle more degli adempimenti previsti dal presente regolamento, possono essere ammesse ai benefici previsti dallo stesso, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le istanze giacenti agli atti dell'Ente, nel frattempo pervenute, sempreché le stesse siano rispondenti ai requisiti richiesti dallo stesso regolamento. Le eventuali difformità dovranno essere sanate da documentazione integrativa.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo, diviene esecutivo.
3. Oltre alla pubblicità di legge, il presente Regolamento dovrà essere inviato a tutti i Comuni facenti parte il Consorzio BIM per la pubblicazione all'albo pretorio degli stessi per un periodo non inferiore a 30 giorni.
